MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2 2 GEN 2018







REGISTRAZIONE



delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

**VISTA** 

la Direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea concernente i diritti aeroportuali e, in particolare, l'art. 2 che ha introdotto la definizione di rete aeroportuale e l'art. 4 che ha stabilito che "gli Stati membri possono autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete";

VISTO

il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 74, commi 1 e 2, che ha stabilito che le reti aeroportuali sul territorio italiano sono designate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, ed ha assegnato all'Autorità di vigilanza la competenza di

CORTE DEI CONTI



0005313-27/02/2018-SCCLA-Y30PREV-A

autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione comune e trasparente da applicare all'intera rete;

**VISTA** 

la nota del 30 settembre 2015, n. 14280/2015, con cui la società Aeroporti di Puglia S.p.A. ha trasmesso all'ENAC l'istanza per l'avvio della procedura per la designazione della rete aeroportuale pugliese formata dagli scali gestiti dalla società stessa (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto);

**VISTA** 

la nota del 23 novembre 2015, n. 122936/CSE, con cui l'ENAC, nel trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di cui al visto precedente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla stessa;

**VISTO** 

il decreto ministeriale del 25 novembre 2016, n. 401, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato le "Linee guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane" ai sensi dell'art. 74 del citato decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012;

**VISTA** 

la nota del 23 dicembre 2016, n. 19909/2016, con cui la società Aeroporti di Puglia S.p.A., alla luce delle Linee Guida sulla designazione delle reti adottate con il citato decreto ministeriale 401/2016, ha trasmesso la nuova istanza per l'avvio della procedura per la designazione della rete aeroportuale pugliese, allegando il relativo Piano industriale;

**VISTA** 

la nota del 3 marzo 2017, n. 22779/CSE, con cui l'ENAC, a seguito di istruttoria, ha espresso il proprio parere favorevole relativamente alla nuova istanza presentata dalla società Aeroporti di Puglia S.p.A.;

CONSIDERATO

che la società Aeroporti di Puglia S.p.A., a seguito di richiesta di integrazione della documentazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC, formulata nel corso della riunione tenutasi il 20 marzo 2017 presso lo stesso Ministero, ha trasmesso un nuovo Piano industriale;



**VISTA** 

la nota del 3 aprile 2017, n. 33913-P, con cui l'ENAC, a seguito dell'ulteriore istruttoria sul Piano industriale aggiornato dalla società Aeroporti di Puglia S.p.A., ha espresso parere favorevole sulla designazione della rete aeroportuale pugliese;

**VISTA** 

la nota del 3 agosto 2017, n. 12390/2017, con la quale la società Aeroporti di Puglia ha trasmesso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, gli approfondimenti da quest'ultimo richiesti nell'ambito dello svolgimento della propria istruttoria sulla designazione della rete aeroportuale pugliese;

**VISTA** 

la nota del 9 ottobre 2017, n. 19524, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso i pareri dei Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro, chiedendo ulteriori elementi informativi ritenuti utili ed un supplemento di istruttoria propedeutica alla definizione della procedura di designazione della rete in argomento;

**VISTA** 

la nota del 17 ottobre 2017, n. 39248, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha investito l'ENAC e la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo ai fini dell'integrazione dell'istruttoria richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTA** 

la nota del 14 novembre 2017, n. 115467-P, con la quale l'ENAC ha trasmesso l'istruttoria definitiva sulla designazione delle rete aeroportuale pugliese;

**VISTA** 

la nota del 15 novembre 2017, n. 5335, con la quale la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo ha condiviso, con ulteriori specificazioni, gli esiti dell'istruttoria trasmessi dall'ENAC con la citata nota n. 115467-P del 14 novembre 2017;

**VISTA** 

la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03 "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree";

**VISTA** 

la nota del 15 novembre 2017, n. 16565/2017, con la quale la società Aeroporti di Puglia si è impegnata a garantire, nella redazione e



pubblicazione dei documenti di bilancio e nell'uso dei finanziamenti pubblici e delle pratiche commerciali adottate all'interno della rete, lo stesso livello di trasparenza previsto ai fini tariffari e regolatori;

**CONSIDERATO** 

che il nuovo Piano industriale e le successive integrazioni dimostrano che la rete aeroportuale pugliese persegue gli obiettivi volti a correggere le criticità del mercato, migliorando la competitività degli aeroporti che la compongono attraverso l'integrazione, la razionalizzazione e la specializzazione degli stessi scali e finalizzando le strategie commerciali ad un miglior utilizzo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali;

**CONSIDERATO** 

che, ai sensi delle citate Linee Guida, allo scopo di promuovere la connettività dei territori e il miglioramento dell'intermodalità, è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a includere nell'Allegato Infrastrutture al DEF la programmazione delle opere necessarie ai collegamenti, in particolare quelli ferroviari, con gli aeroporti in rete, dando evidenza del miglioramento dell'intermodalità;

TENUTO CONTO

che, in relazione alla rete aeroportuale oggetto del presente decreto, sulla base dell'istruttoria definitiva, risultano rispettati i parametri richiesti dalle "Linee Guida", riguardanti il gestore unico e il bilancio, affinché la rete sia in grado di produrre effetti positivi sull'efficienza e sull'economicità delle singole gestioni aeroportuali;

**RILEVATO** 

che, al fine della designazione della medesima rete, risultano altresì sussistere i seguenti elementi chiave: 1) economie di scala e razionalizzazione dei costi misurabili anche attraverso l'abbattimento delle tariffe; 2) miglioramento della capacità competitiva degli aeroporti ed effetti positivi sui mercati di riferimento; 3) migliore fruibilità/accessibilità e effetti benefici anche in termini di intermodalità;

**VISTO** 

il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 21 dicembre 2017 sulla costituzione in rete degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;



MINISTERO DELL'ECUNOMIA E DELLE FINANZE

UFFICIO CENTRALE DE DELANCE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE TRASPURT

"VISTO ai sensi dell'art. c. D.L.vo 30/6/2011, ii 123'

N. 187 / UFF. I ROMA, 11 19/02/2

DECRETA

Art. 1

È designata la rete aeroportuale pugliese costituita dagli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

Art. 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto dell'ENAC, effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per la costituzione in rete degli scali aeroportuali, tra i quali il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, anche tendenziale, e adeguati indici di solvibilità patrimoniale di ciascun aeroporto, nonché l'impegno della società a garantire, nella redazione e pubblicazione dei documenti di bilancio e nell'uso dei finanziamenti pubblici e delle pratiche commerciali adottate all'interno della rete lo stesso livello di trasparenza previsto ai fini tariffari e regolatori. Nell'ambito di tale monitoraggio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC dovranno, inoltre, dare evidenza che attraverso la rete sia stato raggiunto lo scopo di promozione dello sviluppo economico e di coesione territoriale, nonché di miglioramento della connettività della Regione, previsto, tra l'altro, nel Piano Industriale presentato dal gestore unico. L'effettivo conseguimento degli obiettivi della rete aeroportuale deve essere verificato anche con particolare riferimento all'impatto sui piccoli aeroporti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni tre anni redige apposita relazione di valutazione su quanto disposto dal presente articolo.

## Art. 3

La designazione della rete aeroportuale è revocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti previsti nelle "Linee Guida" citate in premessa.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

/ Il Ministro / delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e delle finanze





DELL AND THE PROPERTY OF THE P